

REGOLAMENTO (CE) N. 426/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾,visto l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarato con i codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10). Visto il numero elevato di parti cooperanti è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell'inchiesta che ha portato all'imposizione delle misure.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3).

- (2) Alle imprese incluse nel campione sono state attribuite le aliquote di dazio stabilite durante l'inchiesta. Alle imprese non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0 %, che era stato determinato per l'unica impresa inclusa nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle imprese cooperanti non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6 %, che era stato determinato per le imprese incluse nel campione cui era stato concesso il TI. Un'aliquota di dazio nazionale del 47,8 % è stata istituita per tutte le altre imprese.

- (3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento di cui al considerando 2 destinato alle imprese cooperanti non inserite nel campione (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori).

B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (4) Nove imprese hanno chiesto di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore.
- (5) Per determinare se le imprese richiedenti ottemperassero alle condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 è stato effettuato un esame individuale per verificare che ogni richiedente:
- (1) nel periodo dell'inchiesta, compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004, non abbia esportato nella Comunità i prodotti di cui al considerando 1;
- (2) non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite da tale regolamento;